



Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano  
**IL TRIBUNALE DI BOLOGNA**

III<sup>^</sup> sezione civile

Ha pronunciato la seguente  
Sentenza ex art.281 sexies c.p.c.

Nella causa civile promosso da :

[REDACTED], difesa dall'avv. Carboni B. e  
Bacchelli G.;

contro

[REDACTED] difeso dall'avv.  
[REDACTED]

SENTENZA

CIVILE

N.

Del 13.11.12

+

Depositata il

NRG

CRON N.

REP. N.

Oggetto:

pagamento

somma

**FATTO E DIRITTO**

La domanda attorea – come da citazione – si fonda solo sul doc.1 attoreo, e in particolare sul suo art.4. La clausola non è vessatoria non rientrano in alcuna delle ipotesi dell'art.1341, co.2 c.c.. Né è abusiva in base al d.lgvo n.206/05. Con riguardo all'art.33, co.2 n) c. consumo basti dire che l'art.4 non rimetteva il prezzo della prestazione al tempo della fattura, perché la fattura – nonostante l'erroneo uso del futuro

(emittenda) all'art.4 – era stata già emessa (fattura del 21.4.08 e cessione del 16.5.08).

L'art.4 nel suo contenuto sta a dire che ove una parte del credito ceduto non fosse esistente – il credito ceduto era un credito risarcitorio comprendente tutto il danno patrimoniale dovuto all'incidente stradale che la cessione, nelle sue premesse, imputava all'altro conducente e quindi alla sua assicuratrice per la RCA; il credito risarcitorio comprendeva di certo anche la fattura in oggetto, siccome esborso conseguenza ex art.1223 c.c. dell'incidente – in quando l'incidente fosse colpa concorrente (o esclusiva) dell'attore, sì che quota parte del danno non era più imputabile all'altro conducente e quindi il credito risarcitorio diveniva inesistente (non più danno conseguenza ex art.1223 c.c.), ebbene in tal caso tra cedente e cessionario valeva il diverso titolo contrattuale tra loro intercorrente, ovvero il contratto d'opera, di cui peraltro si dava menzione all'art.3. Ecco perché il rinvio alla fattura di riparazione.

In questa pattuizione non vi è nulla di vessatorio, rispondendo in realtà già alla garanzia legale dell'art.1266, co.1 c.c.: garanzia sull'esistenza del debito ceduto. Da notare, per inciso, che qui la cessione era a titolo oneroso, nonostante l'assenza di corrispettivo: a titolo oneroso in quando il

corrispettivo era dato dal fatto che nulla il cessionario pretendeva per compenso della fattura.

Non è qui questione di art.1267 c.c. – e di diligenza nel perseguimento della tutela verso il ceduto – perchè non si discute della solvibilità o meno della compagnia di assicurazione. L'attore deduce che, essendo l'incidente dovuto ex art.2054 co.2 c.c. a concorso di colpa del cedente, vale l'art.4, essendovi credito ceduto in parte inesistente.

L'attore, invocando l'art.4 del contratto, doveva provare due cose: a) che il credito fosse in parte inesistente, cioè concorso di colpa paritario (art.2054, co.2 c.c.); b) la fondatezza del credito richiamato dall'art.4, ovvero il credito dovuto al titolo negoziale del contratto d'opera. Ha provato entrambi i profili. Quanto al primo, il convenuto non contesta la presenza di sua corresponsabilità. Non contesta l'art.2054, co.2 c.c.. Si limita a non accettare il contraddittorio; che però è difesa in conferente e di stile. E del resto, è allegato il rapporto di pg da cui emerge che i due veicoli si scontrarono frontalmente, provenendo da opposte direzioni, mentre il punto d'urto è al centro della carreggiata, senza però sapere se in questa o quella corsia. Donde di certo – in assenza di testi oculari – va applicato l'art.2054, co.2 c.c. Quanto al secondo profilo, parte convenuta non ha mai negato il contratto d'opera, non ha

negato che le riparazioni siano state eseguite e che siano state eseguite a regola d'arte.

Rimane la domanda riconvenzionale di annullamento del contratto d'opera, in quanto asseritamente affetto da errore sul motivo determinante: il motivo era quello per cui il convenuto non avrebbe mai pensato che il valore delle riparazioni superasse il valore dell'auto. Senonchè: a) non è allegata alcuna prova testimoniale a supporto dell'asserito motivo. Non è chiesto di provare che la ragione della riparazione fu unicamente il supposto minor costo delle riparazioni rispetto al costo dell'auto. Non si può escludere ad esempio che l'auto avesse valore affettivo particolare, e quindi ci si sia indotti alla riparazione a prescindere dal costo; b) non è nemmeno dimostrato – nessuna prova orale al riguardo – che il convenuto fosse cosciente di quale era il valore dell'auto, e che su tale conoscenza, si basi il successivo errore; né il silenzio serbato dall'attrice sul punto – ma anche di questo non è stata chiesta prova – può valere come inganno ex art.1337 c.c. fin quando non si dimostri che trattavasi di silenzio qualificato, cioè inducente in errore; al che occorre che in qualche modo il cliente sapesse quale era il valore del veicolo e ritenesse – in forza di un silenzio decettivo – che il costo della riparazione sarebbe stato inferiore; c) in realtà, in mancanza di alcuna prova sul motivo, l'errore allegato è un

errore sulla convenienza dell'affare, cioè sull'entità del corrispettivo dovuto per la prestazione d'opera. E l'errore sulla convenienza dell'affare è del tutto irrilevante.

Va dunque condannato il convenuto a pagare all'attore €8407,75, oltre interessi legali dalla mora, ovvero dal 27.5.09 (doc.6).

Spese di lite secondo soccombenza. Attività difensiva ancora in corso ad oggi, dovendosi considerare attività difensiva anche quella di precisazione delle conclusioni.

p.q.m.

condanna il convenuto a pagare all'attrice €8407,75, oltre interessi legali dal 27.5.09, oltre alle spese di lite liquidate in €186,63 per spese esenti, €2500 per compensi, oltre iva e cpa bologna, letto all'udienza del 15.11.12

il giudice

Alessandro Gnani